



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA’ AGRO-SILVO- PASTORALE (L.R. 31/2008, ART. 59)”

Sommario

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	1
Art. 2 – ELENCO DELLE STRADE.....	2
Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA	2
Art. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO.....	2
Art. 5 – SOGGETTO GESTORE.....	3
Art. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA.....	3
Art. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA	3
Art. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI	4
Art. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI	4
Art. 10 – DANNI E CAUZIONI	5
Art. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE	5
Art. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE.....	5
Art. 13 – PERMESSI.....	6
Art. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI	6
Art. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE	6
Art. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI.....	7
Art. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI.....	7
Art. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI.....	7
Art. 19 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI.....	7
Art. 20 - VIGILANZA	7
Art. 21 – SANZIONI.....	8
Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE.....	8
ALLEGATI A e A1: ELENCHI DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI.....	
ALLEGATO B: CATEGORIE DI UTENTI TARIFFE.....	
ALLEGATI C-D-E CARTOGRAFIE	

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina l’accesso e l’utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezion fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Teglio (Sondrio).
- 2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana/Parco/Regione nell’ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in **allegato A e A1**, hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;
 - b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.
- 3) Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni.
 - 4) Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE

Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in **allegato A e A1**.

- 1) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità Montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana/Parco/Regione, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare gli **allegati A e A1** con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

- 1) Per le strade, oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
- 2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali, oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.
- 3) Chiunque transiti sulle strade, oggetto del presente regolamento, chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

ART. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

- 1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:
 - a. tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
 - b. tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;
 - c. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità montana, del Parco (se presente) e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;

- d. le biciclette, anche a pedalata assistita;
- e. i mezzi a trazione animale.

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE

- 1) Soggetto gestore delle strade, oggetto del presente regolamento, è il Comune di Teglio congiuntamente con gli Uffici Polizia Locale e Ufficio Edilizia Pubblica e Privata.
- 2) Il Soggetto gestore, ove necessario, con Delibera di Giunta Comunale:
 - a) determina il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
 - b) rilascia e registra i permessi di transito;
 - c) vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto a), anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
 - d) segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
 - e) incassa i proventi dei permessi di transito;
 - f) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
 - g) propone al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari;
 - h) appone appositi cartelli di pericolo, ove possibile;

ART. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Soggetto gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "Strada forestale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente" oppure: "Strada rurale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente".
- 2) Analogamente, il soggetto gestore segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
- 3) Il soggetto gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, **le strade soggette** al presente regolamento.
- 4) Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei carabinieri forestali, dell'Ente forestale territorialmente competente e degli altri Soggetti elencati all'art. 4 c. 1, lettere a), b) e c).
- 5) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il soggetto gestore può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA

- 1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 4.
- 2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri

forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

ART. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI

- 1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche delle strade e riportate negli **allegati A e A1**, ferma restando la possibilità da parte del soggetto gestore di prescrivere specificatamente, in sede di rilascio di permesso, limiti di carico più restrittivi per motivi eccezionali.

Classe di transitabilità à ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1 Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ²	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ¹⁴	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto.

- 2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade di cui al presente regolamento dichiara di:
- essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
 - essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo;
 - aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal gestore;
 - rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
 - transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti negli **allegati A e A1** e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;
 - transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h sulle strade salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;
 - impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai

- percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
 - i) impegnarsi a segnalare senza indugio al soggetto gestore o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
 - j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, impegnarsi a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o a chiuderla qualora la trovasse aperta.

ART. 10 – DANNI E CAUZIONI

- 1) Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art. 4 debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente.
- 2) Il soggetto gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente, in particolare a garanzia del rispetto dell'eventuale carico massimo trasportabile. L'importo della cauzione viene determinato dal soggetto gestore in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall'utente.
- 3) In caso di danni, il soggetto gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del soggetto gestore.
- 2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Soggetto gestore e da esso destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade pulite" di cui all'art. 12.
- 3) Il Comune si impegna a garantire eventuali fondi mancanti necessari alla manutenzione ordinaria e per la segnaletica.
- 4) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica e applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE

- 1) Il Comune promuove, in collaborazione con l'Ente forestale, Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria, preventivamente individuati dal soggetto gestore.
- 2) Il soggetto gestore provvede a:
 - a) assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
 - b) verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione

individuale;

- c) verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Soggetto gestore può chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 – PERMESSI

- 1) I permessi possono essere giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali o annuali (il Comune nel Regolamento può stabilire di rilasciare solo alcuni permessi e non altri).
- 2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito o, per i permessi giornalieri, col pagamento, l'utilizzatore dichiara:
 - a. di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 - b. di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
 - c. di essere consapevole che la strada non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.
- 3) Il permesso **giornaliero** può essere rilasciato anche presso esercizi commerciali convenzionati col Comune o in specifici punti idoneamente attrezzati, anche automatici (cosiddette "colonnine"), nonché su siti internet, deve essere datato e riportare la targa del veicolo.
- 4) Per **tutti gli altri permessi** è necessario presentare richiesta scritta al Soggetto gestore, anche tramite sito internet, su modello apposito (cartaceo o digitale), dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.
- 5) Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) numero di targa dei mezzi autorizzati;
 - b) generalità della persona autorizzata;
 - c) il periodo di validità;
 - d) le strade interessate;
 - e) i riferimenti normativi.
- 6) Il permesso di cui al punto 4) viene rilasciato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato e deve essere sempre collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
- 7) In occasione del rilascio del permesso, il soggetto gestore può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.
- 8) Il permesso può riguardare tutte le strade del soggetto gestore o solo alcune di esse o una sola.

ART. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

Il Soggetto Gestore può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti come da **allegato B**.

ART. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

- 1) Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione

ordinaria.

- 2) Per le categorie di utenti vedi **allegato B**.
- 3) Salvo quanto indicato nel precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico veicolo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio senza spese ulteriori di un nuovo permesso (con la medesima scadenza) in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato. Il richiedente può comunque chiedere di traslare il permesso su un altro veicolo di sua proprietà o di usare un unico permesso su più veicoli alternativamente.
- 4) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è individuato dalla Giunta comunale con l'obiettivo, se ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

ART. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI

- 1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal soggetto gestore su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
- 2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente.

ART. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI

- 1) Il soggetto Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
- 2) Il soggetto gestore può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito.

ART. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

- 1) L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, sono demandate al Comune.

ART. 19 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

- 1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dall'Ente forestale secondo le modalità previste dall'art. 59 c. 4 bis della l.r. 31/2008 e dall'art. 37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi elencati all'art. 19 c. 2 del presente regolamento e nei casi di cui all'art. 37 c. 6 del r.r. 5/2007.

ART. 20 - VIGILANZA

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali, e gli altri soggetti indicati all'art. 61 commi 1 e 1 bis della l.r.

- 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.
- 2) Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.
 - 3) La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia alta tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
 - 4) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

ART. 21 – SANZIONI

- 1) L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della l.r. 31/2008¹.
- 2) Il gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.
- 3) Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui compete la decisione sull'irrogazione della sanzione amministrativa.

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data del 01-01-2026.

¹ Ultimo aggiornamento prima dell'approvazione della presente deliberazione: decreto 16446/2022 per il triennio 2023-2025, BURL 48 del 1° dicembre 2022, **sanzione da 139,05 euro a 417,16 euro**)